

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Con il presente Avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate ad individuare gli inquilini morosi incolpevoli, in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Campania, dal Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del Decreto - Legge 31 Agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, alla Legge 28/ Ottobre 2013 n. 124, e dal decreto, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, del 30 Luglio 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 228, del 23/09/2021, con il quale è stato effettuato il riparto della dotazione del fondo in oggetto per l'anno 2021, assegnando alla Regione Campania l'importo di € 5.576.799,61.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 494 del 16 ottobre 2019 sono state approvate le linee guida in materia di sostegno alla locazione.

Con determina dirigenziale n.10 (di settore) ___ del 13.01.2022 è stato approvato il presente avviso;

Il bando comunale è pubblicato con la modalità di "bando aperto" al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l'accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione del fondo, fino ad esaurimento delle risorse regionali.

Le risorse del fondo non vengono ripartite preventivamente e sono liquidate ai Comuni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione, complete della documentazione di cui al successivo fino ad esaurimento del fondo.

La scadenza del presente bando pubblico è fissata al 31 dicembre 2022.

REQUISITI E CRITERI

Il moroso incolpevole è l'inquilino che si trova in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. In tal senso il Comune verifica che:

- il richiedente abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno ai sensi del T. U. D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.ii.mm.;
- reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa) e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno;
- il richiedente e ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Pur non essendo destinatari di provvedimenti di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, certificata attraverso l'ISEE corrente oppure, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020; in tali casi, sarà necessario presentare almeno l'intimazione di sfratto.

Il richiedente, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare, residente nell'alloggio, sia un lavoratore colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, dovute a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:

perdita del lavoro per licenziamento;

accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il Comune, attraverso i propri servizi sociali, può attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare in riferimento a condizioni di precarietà lavorativa, di separazione legale, ecc..

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

Restano fermi tutti i requisiti già previsti per l'accesso al fondo.

Infine potranno accedere al contributo anche i richiedenti che hanno registrato tardivamente il contratto di locazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:

- dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
- contratto di locazione regolarmente registrato;
- certificato di residenza storico;
- stato di famiglia storico;
- dichiarazione ISE ed ISEE.

Il richiedente (moroso incolpevole) in possesso dei requisiti, presenta la domanda di contributo utilizzando apposito modello fornito dal Comune. **La domanda di contributo deve essere sottoscritta sia dall'inquilino moroso che dal proprietario, ognuno per le dichiarazioni di competenza.**

La domanda di contributo, corredata di tutti i documenti richiesti, può essere presentata al Comune di Santa Maria a Vico con le seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it
- A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria a Vico

Le dichiarazioni sono rese dai richiedenti sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione:

- copia di un documento valido di identità dei firmatari della domanda, sia in qualità di inquilino che di proprietario;
- regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari);
- attestazione ISE o ISEE dell'inquilino/richiedente, in corso di validità;
- copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all'alloggio oggetto dello sfratto, regolarmente registrato ed intestato al richiedente;
- copia atto di intimazione di sfratto per morosità.
- copia della citazione per la convalida di sfratto (per coloro che hanno ricevuto la citazione della convalida di sfratto);
- ogni documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi;

ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI - I contributi sono destinati a:

a) fino a un massimo di € **8.000,00** (ottomila/00) per **sanare** la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;

b) fino a un massimo di € **6.000,00** (seimila/00) per **ristorare** la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di **differimento** qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al **nuovo contratto** da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € **12.000,00**

I contributi di cui alle lettere c) e d) sopra indicati possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

In ogni caso l'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità di cui sopra non può superare l'importo di euro **12.000,00** (dodicimila/00).

Si precisa che il contributo erogato è liquidato unicamente e direttamente al proprietario dell'alloggio. **Successivamente alla erogazione dei contributi verrà effettuata una comunicazione all'INPS, della lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.**

Di nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Rachel De Lucia

Per il trattamento dei dati personali il Comuni si atterrà alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 679/2016 art. 13.

**IL Responsabile del settore
Dott. Alfredo D'Addio**